



Regolamento del Dipartimento di Scienze politiche

[D.R. n.1326/2013 del 14 ottobre 2013 - Emanazione](#)

Articolo 1

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze politiche (d'ora in avanti: Dipartimento):

- promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, come definito nell'art. 2, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli professori, ricercatori e degli altri soggetti che vi afferiscono, garantendo un equo e regolamentato accesso alle relative risorse;
- promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di cui all'art. 4, anche in collaborazione con altre strutture, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti.

2. Il Dipartimento ispira la propria attività ai principi di tutela della dignità di coloro che lavorano e studiano al suo interno; di benessere dell'ambiente lavorativo; di trasparenza e circolazione delle informazioni; di partecipazione; di promozione delle pari opportunità e di tutela delle disabilità.

Articolo 2

Declaratoria dell'ambito di discipline

1. Il Dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee e articolate, definito dai settori scientifico-disciplinari così come riportati nell'allegato A del presente Regolamento. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

2. Il Dipartimento promuove e valorizza l'approccio interdisciplinare alla ricerca, allo studio e all'insegnamento nel proprio ambito.

Articolo 3

Sede, intitolazione, logo

1. Le sedi del Dipartimento sono le seguenti:

- Via Serafini n. 3, sede principale;
- Via Colombo n. 35;
- Via San Frediano n. 20.

2. Il Dipartimento ha quale acronimo DSP.

3. Il Dipartimento ha il logo riprodotto nell'allegato B al presente Regolamento. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 4 Attività didattica

1. Al Dipartimento afferiscono, anche in via non esclusiva, i corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master di cui all'allegato C al presente Regolamento. Eventuali modifiche all'allegato C non comportano modifiche al presente regolamento.

Articolo 5 Organi

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 6 Direttore

1. Al Direttore si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui all'art. 24 dello Statuto di Ateneo.
2. L'elezione del Direttore avviene sulla base di candidature presentate e formalizzate nella riunione del corpo elettorale che si tiene prima di ogni turno di votazione.

Articolo 7 Consiglio

1. Al Consiglio si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui all'art. 25 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore in base a un calendario di massima di validità annuale ogni qual volta egli lo ritenga utile o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri.
3. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno della seduta, avviene per posta elettronica, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi o, in caso di urgenza, di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data della riunione.
4. L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta di almeno un quarto dei componenti, arrotondato all'intero superiore, del Consiglio avanzata con anticipo di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla data della riunione.
5. I fascicoli istruttori relativi ai singoli argomenti inseriti nell'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria amministrativa del Dipartimento almeno due giorni prima della data fissata per la seduta e ad essi è consentito l'accesso a tutti i membri del Consiglio.
6. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

7. Salvo quando sia diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati fra i presenti.

Articolo 8 Giunta

1. Alla Giunta si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui all'art. 26 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta le competenze di cui all'art. 25, comma 2, lett. i) e m) dello Statuto di Ateneo.
3. La Giunta è composta da:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vicedirettore;
 - c) due professori ordinari;
 - d) due professori associati;
 - e) due ricercatori;
 - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - g) un rappresentante dei dottorandi e assegnisti;
 - h) un rappresentante degli studenti.
4. Il Direttore indice le elezioni della Giunta entro trenta giorni dalla sua elezione.
5. Le modalità di elezione della Giunta sono le seguenti:
 - a) il personale docente per la rispettiva fascia di appartenenza, tutto il personale tecnico-amministrativo, dottorandi e assegnisti, nonché i rappresentanti degli studenti nel Consiglio eleggono ciascuno i propri rappresentanti in Giunta fra coloro che sono in Consiglio mediante elezione a scrutinio segreto. Per ciascuna categoria ogni elettore può esprimere una preferenza.
 - b) Il seggio elettorale è unico ed è costituito presso il Dipartimento.
 - c) La commissione di seggio è composta dal Direttore o suo delegato con funzione di Presidente e da due membri del Consiglio, uno dei quali con funzione di segretario verbalizzante, nominati con provvedimento del Direttore.
 - d) La votazione risulterà valida, per ciascuna categoria, se vi avranno partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto, ad eccezione degli studenti membri del Consiglio di Dipartimento, la cui votazione risulterà valida se vi avrà partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto.
 - e) Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero dei rappresentanti assegnato, ciascuno nella rispettiva categoria di appartenenza. Nell'ipotesi di parità di voti, prevale la maggiore anzianità di servizio (ad esclusione del rappresentante degli studenti e dei dottorandi e assegnisti, per i quali prevale la minore anzianità di iscrizione ai corsi) e, in subordine, la minore anzianità anagrafica.
 - f) Ai fini dell'eleggibilità delle componenti docenti e tecnico-amministrative, gli eletti devono assicurare un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

g) In caso di decadenza o di impedimento permanente di un membro della Giunta, subentra il primo dei non eletti; qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti in graduatoria, il Direttore stabilisce la data di svolgimento di nuove elezioni entro trenta giorni dalla vacanza, limitatamente alle categorie interessate e nel caso che manchino più di sei mesi alla scadenza del mandato.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del Direttore, con un preavviso di norma non inferiore a due giorni. Alle sedute della Giunta il Direttore può invitare, senza diritto di voto e limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno, altri membri del Dipartimento o esperti esterni.

7. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo.

8. Le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 9

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Alla Commissione paritetica docenti-studenti si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui all'art. 27 dello Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. La Commissione è composta da un ugual numero di studenti e di docenti, tra i quali è incluso il Direttore, o un suo delegato, che la presiede.

3. La Commissione si rinnova ogni due anni in occasione del rinnovo della componente studentesca ai sensi della disciplina di Ateneo sulle commissioni paritetiche.

4. La Commissione paritetica viene convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta del quaranta per cento dei suoi membri.

5. Alla fine di ogni anno accademico la Commissione formula una relazione sull'attività didattica erogata dal Dipartimento e sulla qualità dei servizi. Tale relazione è oggetto di specifico esame da parte del Consiglio in una seduta da tenersi all'inizio dell'anno accademico.

Articolo 10

Sezioni

1. Su proposta formulata da almeno dieci professori o ricercatori, contenente le specifiche esigenze di carattere scientifico, il Consiglio delibera l'attivazione di sezioni ai sensi dell'art. 22, comma 12, dello Statuto di Ateneo e del Regolamento Generale di Ateneo. In prima istanza i docenti proponenti sono membri delle sezioni. In seguito, si può richiedere di esserne membro con motivata domanda di adesione, domanda che viene approvata dalla sezione e dal Dipartimento. Non si può essere membri di più di una sezione.

2. Le Sezioni definiscono le esigenze di lavoro e di organizzazione scientifica che sono loro proprie e le portano all'attenzione del Dipartimento.

Articolo 11

Commissioni

1. Il Consiglio può prevedere la costituzione di commissioni interne, che hanno funzione consultiva

o istruttoria; in quest'ultimo caso la funzione è strumentale rispetto a quella della Giunta.

2. Al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 25 comma 2, lett. o e q, il Consiglio attiva entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento una apposita commissione (Programmazione e Sviluppo), espressione delle sue rappresentanze. La Commissione elabora a tal proposito un documento triennale che contiene le indicazioni utili a stimare le necessità di reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo.

Articolo 12

Locali e attrezzature

1. Il Dipartimento stabilisce con apposito regolamento le modalità di accesso e utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali.

2. Per le assemblee che si svolgono nei locali del Dipartimento è assegnato un tetto massimo di dieci ore per anno accademico con sospensione della didattica. La richiesta deve essere formulata con almeno sette giorni di anticipo.

Articolo 13

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento sono proposte da almeno un quinto dei membri del Consiglio e non possono essere discusse prima di dieci giorni dalla loro presentazione.

2. Le modifiche seguono le norme e le procedure previste per l'adozione del presente Regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei membri, è emanato con Decreto Rettorale, previa approvazione del Senato accademico ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di Ateneo.

Articolo 15

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.

Allegato A

Il Dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee e articolate, definito dai seguenti settori scientifico-disciplinari: SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12, SPS/13, SPS/14, IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/21, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-PSI/01, M-PSI/05, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/10, SECS-P/12, SECS-S/01, SECS-S/04, SECS-S/5.

Allegato B

Il logo del Dipartimento è il seguente:

Allegato C

I corsi che afferiscono al Dipartimento sono i seguenti:

Corsi attivi

1. *Scienze politiche* (L-36)
2. *Scienze del servizio sociale* (L-39)
3. *Studi internazionali* (LM 52)
4. *Comunicazione d'impresa e politica delle risorse umane* (LM-59)
5. *Sociologia e management dei servizio sociali* (LM-87-LM-88)
6. *Scienze delle pubbliche amministrazioni* (LM 63) Corso interdipartimentale. Dipartimento di Scienze politiche come dipartimento di riferimento
7. *Studi internazionali* (LM-52)
8. *Scienze marittime e navali* (LM/DS)
9. *Scienze del turismo* (L-15)
10. *Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei* (LM-49)
11. *Scienze del governo e dell'amministrazione del mare* (LM/DS) Corso interdipartimentale. Dipartimento di Giurisprudenza come dipartimento di riferimento
12. *Scienze marittime e navali* (L/DS) Corso interdipartimentale. Dipartimento di Ingegneria dell'informazione come dipartimento di riferimento

Corsi disattivati

15. *Scienze politiche, internazionali e dell'amministrazione* (L16-L36) corso interclasse
16. *Scienze sociali e del servizio sociale* (L39-L40) corso interclasse
17. *Sociologia e politiche sociali* (LM 87-LM 88) corso interclasse
18. *Servizio sociale* (classe 6)
19. *Scienze politiche e internazionali* (classe 15)
20. *Amministrazioni pubbliche ed economia di mercato* (classe 19)
21. *Scienze sociali* (classe 36)
22. *Programmazione e politica dei servizi sociali* (classe 57s)
23. *Politiche e relazioni internazionali* (classe 60s)
24. *Scienze politiche* (classe 70s)
25. *Scienze del governo e dell'amministrazione* (classe 71s)
26. *Sociologia* (classe 89s)
27. *Scienze del turismo* (classe 39)
28. *Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei* (classe 55s)
29. *Scienze navali giuridiche e amministrative* (Ds1- corso di I livello) Corso interdipartimentale. Dipartimento di Giurisprudenza come dipartimento di riferimento
30. *Scienze del governo e dell'amministrazione del mare* (DSS- corso di II livello) Corso interdipartimentale. Dipartimento di Giurisprudenza come dipartimento di riferimento
31. *Scienze navali, giuridiche e amministrative* (DSS- corso di II livello) Corso interdipartimentale. Dipartimento di Giurisprudenza come dipartimento di riferimento

Dottorati di ricerca

- Corso di Dottorato in *Scienze politiche*
 - Indirizzo: Geopolitica
 - Indirizzo: Storia e sociologia della modernità

Master Universitari

Primo livello

- a. Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione
- b. Criminologia sociale
- c. Governance politica
- d. Management turistico-alberghiero

Secondo livello

- e. Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione
- f. Criminologia sociale